

23/2/2015  
h. 9.05  
1

EMENDAMENTI

1. A pag. 2, paragrafo 9, sopprimere la parola "effettiva" nella seconda riga e le parole "dell'effettività" dalla terza riga.
2. A pag. 2, paragrafo 10, sostituire  
"... per almeno la metà della durata di ogni seduta, o, in alternativa, per almeno un'ora, possa consentire la maturazione del gettone di presenza"  
con  
"... per almeno un quarto della durata di ogni seduta, o, in alternativa, per almeno mezz'ora, possa consentire la maturazione del gettone di presenza"
3. Al punto 2, "Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza", ovunque reperito nella deliberazione, sostituire  
"qualora venga in tali occasioni a mancare il numero legale"  
con  
"qualora non sia constatato il numero legale in tale occasione e in un successivo appello entro un'ora per il Consiglio Comunale e entro mezz'ora per le commissioni consiliari."
4. Al punto 4, "Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza", ovunque reperito nella deliberazione, sostituire  
"... la propria presenza per almeno la metà della durata delle commissioni o, in alternativa, per almeno un'ora, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti ..."  
con  
"... la propria presenza per almeno un quarto della durata delle commissioni, o, in alternativa, per almeno mezz'ora, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti ..."

Torino, 22 febbraio 2015.

Silvio Viale

Si esprime parere favorevole sulle  
regolarità tecniche; **NOTIZIAZIONI ALLEGATE**  
IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL DIRIGENTE  
Dr. Flavio ROUX

PER ANALOGHE MOTIVAZIONI  
CHE SOSTITUISCONO L'APPLICAZIONE  
DEI PRINCIPI DI PRUDENZA,  
ATTENDIBILITÀ E CONGRUENZA  
DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELG. 148/2014

Si esprime parere favorevole sulla  
regolarità contabile \*

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
Controllo Contabile  
Dott.ssa Alessandra **GAIDANO**

1. perché la necessità di valutare il carattere *effettivo* della partecipazione deriva da una previsione testuale di legge ( articolo 82 comma 11 TUEL 267/2000), peraltro attuazione del principio di livello costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost).

3. perché collegare la percezione del gettone di presenza (peraltro, lo si lo sottolinea, nel suo intero importo), in particolare, per la partecipazione a soltanto un quarto di seduta appare in sostanziale contrasto proprio con la necessità di attestare una partecipazione effettiva e non formale. Nel caso di una seduta che durasse un'ora sarebbero sufficienti quindici minuti, sette minuti e mezzo nel caso di una seduta di mezz'ora. In tali ambiti temporali, soprattutto se riferiti alla durata complessiva della riunione, non è opinabile che le potenzialità di effettiva partecipazione possano risultare, quantomeno, seriamente compromesse.

E' vero che, in astratto, la determinazione del *quantum* di partecipazione necessario dovrebbe ritenersi una scelta appartenente alla discrezionalità politica, e come tale sottratta ad una qualsivoglia valutazione di legittimità. Va però osservato che la linea di confine tra scelte discrezionali pienamente legittime e illegittime per contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione risiede proprio nella conformità, pertinenza e logicità delle scelte effettuate in relazione al fine perseguito, che, lo si sottolinea, deve essere sempre connotato dal pubblico interesse, sia pur inteso nell'interpretazione che ne danno coloro che di tali scelte sono legittimamente autori (in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 1992 n. 654). Nel caso di specie, proprio in riferimento alla necessità per l'organo consiliare di autoregolamentarsi adottando una norma che declini la misura dell'effettività della partecipazione, non appare conforme, pertinente e logica una scelta che si attesti sul considerare effettiva una partecipazione di durata oggettivamente e apertamente dissonante rispetto a quella della riunione svoltasi; e se anche la durata della partecipazione nulla può rivelare, di per sé, in ordine alla qualità della stessa, nessun elemento viene introdotto dall'emendamento in esame in ordine alla valorizzazione di parametri diversi da quelli quantitativi (parametri d'altra parte che sarebbero di difficile individuazione e di ancor più laboriosa applicazione pratica). In tale contesto, oltretutto, la corresponsione di un gettone di pari importo a consiglieri che potrebbero aver partecipato all'intera seduta piuttosto che ad un quarto di essa, si sostanzierebbe in una clamorosa parificazione in presenza di situazioni significativamente disomogenee, in contrasto, anche sotto questo profilo, con diversi principi di fonte costituzionale.

4. perché in contrasto con altre norme regolamentari che già disciplinano le condizioni ricorrendo le quali si fa ricorso a una successiva chiamata per appello nominale e/o la tolleranza rispetto all'orario di convocazione per la verifica della presenza del numero legale (articoli 110 e 135 regolamento consiglio comunale); peraltro, in tal modo si conferirebbe paradossalmente un effetto retroattivo alla partecipazione ad un appello o a una rilevazione successivi, in contrasto con le rilevazioni effettive.
5. per le stesse ragioni sub emendamento n. 3

2

23/2/2015 h. 9,40

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Alla delibera meccanografico num. 2015/00689 avente per oggetto: "Regolamento del consiglio comunale. Modifiche"


A pagina 2, riga 13 dopo il seguente periodo "Ai sensi della legge" aggiungere il seguente testo:

"Inoltre, pur consapevoli del fatto che ciascun consiglio di circoscrizione ha propria autonomia regolamentare, si ritiene necessario che l'interpretazione in merito alla definizione di partecipazione effettiva alle sedute venga recepita anche dagli organi decentrati e pertanto procedano in breve tempo a modificare i propri regolamenti."

Chiara Appendino




Vittorio Bertola



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

**FAVORABILE** sulla


IL DIRIGENTE DI SETTORE

  
IL DIRIGENTE  
Dr. Flavio ROUX

Si esprime parere favorevole sulla regolarità amministrativa.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
Controlli Amministrativi e Finanziaria  
Dott.ssa Alessandra GAIDANO



23/2/2015  
h. 9.05  
3

EMENDAMENTI

1. ~~A pag. 2, paragrafo 9, sopprimere la parola "effettiva" nella seconda riga e le parole "dell'effettività" dalla terza riga.~~
2. A pag. 2, paragrafo 10, sostituire  
"... per almeno la metà della durata di ogni seduta, o, in alternativa, per almeno un'ora, possa consentire la maturazione del gettone di presenza"  
con  
"... per almeno un quarto della durata di ogni seduta, o, in alternativa, per almeno mezz'ora, possa consentire la maturazione del gettone di presenza"
3. Al punto 2, "Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza", ovunque reperito nella deliberazione, sostituire  
"qualora venga in tali occasioni a mancare il numero legale"  
con  
"qualora non sia constatato il numero legale in tale occasione e in un successivo appello entro un'ora per il Consiglio Comunale e entro mezz'ora per le commissioni consiliari."
4. Al punto 4, "Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza", ovunque reperito nella deliberazione, sostituire  
"... la propria presenza per almeno la metà della durata delle commissioni o, in alternativa, per almeno un'ora, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti ..."  
con  
"... la propria presenza per almeno un quarto della durata delle commissioni, o, in alternativa, per almeno mezz'ora, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti ..."

\* PER ANALOGHE MOTIVAZIONI CHE SOSTERRANNO L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PRUDENZA, ATTENDEZZA E ECONOMIA DI CUI ALL'ALLEGATO DUGS 118/2011

Torino, 22 febbraio 2015.

Silvio Viale

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica: **MOTIVAZIONI, ALLEGATO**

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
IL DIRIGENTE  
Dr. Flavio ROUX

si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile \*

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE SERVIZIO  
Controllo di gestione finanziaria  
Dott.ssa Alessandra AIDANO

1. perché la necessità di valutare il carattere *effettivo* della partecipazione deriva da una previsione testuale di legge ( articolo 82 comma 11 TUEL 267/2000), peraltro attuazione del principio di livello costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost).

3. perché collegare la percezione del gettone di presenza (peraltro, lo si lo sottolinea, nel suo intero importo), in particolare, per la partecipazione a soltanto un quarto di seduta appare in sostanziale contrasto proprio con la necessità di attestare una partecipazione effettiva e non formale. Nel caso di una seduta che durasse un'ora sarebbero sufficienti quindici minuti, sette minuti e mezzo nel caso di una seduta di mezz'ora. In tali ambiti temporali, soprattutto se riferiti alla durata complessiva della riunione, non è opinabile che le potenzialità di effettiva partecipazione possano risultare, quantomeno, seriamente compromesse.

E' vero che, in astratto, la determinazione del *quantum* di partecipazione necessario dovrebbe ritenersi una scelta appartenente alla discrezionalità politica, e come tale sottratta ad una qualsivoglia valutazione di legittimità. Va però osservato che la linea di confine tra scelte discrezionali pienamente legittime e illegittime per contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione risiede proprio nella conformità, pertinenza e logicità delle scelte effettuate in relazione al fine perseguito, che, lo si sottolinea, deve essere sempre connotato dal pubblico interesse, sia pur inteso nell'interpretazione che ne danno coloro che di tali scelte sono legittimamente autori (in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 1992 n. 654). Nel caso di specie, proprio in riferimento alla necessità per l'organo consiliare di autoregolamentarsi adottando una norma che declini la misura dell'effettività della partecipazione, non appare conforme, pertinente e logica una scelta che si attesti sul considerare effettiva una partecipazione di durata oggettivamente e apertamente dissonante rispetto a quella della riunione svoltasi; e se anche la durata della partecipazione nulla può rivelare, di per sé, in ordine alla qualità della stessa, nessun elemento viene introdotto dall'emendamento in esame in ordine alla valorizzazione di parametri diversi da quelli quantitativi (parametri d'altra parte che sarebbero di difficile individuazione e di ancor più laboriosa applicazione pratica). In tale contesto, oltretutto, la corresponsione di un gettone di pari importo a consiglieri che potrebbero aver partecipato all'intera seduta piuttosto che ad un quarto di essa, si sostanzierebbe in una clamorosa parificazione in presenza di situazioni significativamente disomogenee, in contrasto, anche sotto questo profilo, con diversi principi di fonte costituzionale.

4. perché in contrasto con altre norme regolamentari che già disciplinano le condizioni ricorrendo le quali si fa ricorso a una successiva chiamata per appello nominale e/o la tolleranza rispetto all'orario di convocazione per la verifica della presenza del numero legale (articoli 110 e 135 regolamento consiglio comunale); peraltro, in tal modo si conferirebbe paradossalmente un effetto retroattivo alla partecipazione ad un appello o a una rilevazione successivi, in contrasto con le rilevazioni effettive.

5. per le stesse ragioni sub emendamento n. 3

DECADE SE APPROVATO IL 3

3BIS

2/3/2015 h. 12:25



EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. mecc. 2015 0689/002  
"Regolamento del Consiglio Comunale – Modifiche"


Nella narrativa, pagina 2, terzo capoverso, dopo le parole "o, in alternativa, per almeno" sostituire le parole "un ora" con le parole "quarantacinque minuti - sostanzialmente corrispondenti alla metà della durata media delle sedute delle commissioni consiliari svoltesi nell'anno trascorso – nel caso la durata della seduta sia superiore ai novanta minuti".

Nel dispositivo, al quarto punto, dopo le parole "o, in alternativa, per almeno" sostituire le parole "un ora" con le parole "quarantacinque minuti nel caso la durata della seduta sia superiore ai novanta minuti".




Si esprime parere favorevole sulla  
regolarità tecnica

IL DIRETTORE GENERALE



Si esprime parere favorevole sulla  
regolarità contabile

IL DIRETTORE FINANZIARIO



23/2/2015  
h. 9.05  
4

EMENDAMENTI

1. A pag. 2, paragrafo 9, sopprimere la parola "effettiva" nella seconda riga e le parole "dell'effettività" dalla terza riga.
2. A pag. 2, paragrafo 10, sostituire  
"... per almeno la metà della durata di ogni seduta, o, in alternativa, per almeno un'ora, possa consentire la maturazione del gettone di presenza"  
con  
"... per almeno un quarto della durata di ogni seduta, o, in alternativa, per almeno mezz'ora, possa consentire la maturazione del gettone di presenza"
3. Al punto 2, "Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza", ovunque reperito nella deliberazione, sostituire  
"qualora venga in tali occasioni a mancare il numero legale"  
con  
"qualora non sia constatato il numero legale in tale occasione e in un successivo appello entro un'ora per il Consiglio Comunale e entro mezz'ora per le commissioni consiliari."
4. Al punto 4, "Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza", ovunque reperito nella deliberazione, sostituire  
"... la propria presenza per almeno la metà della durata delle commissioni o, in alternativa, per almeno un'ora, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti ..."  
con  
"... la propria presenza per almeno un quarto della durata delle commissioni, o, in alternativa, per almeno mezz'ora, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti ..."

PER ANALOGHE MOTIVAZIONI CHE  
SUPPORTANO L'APPLICAZIONE DEI  
PRINCIPALI DI PRUDENZA, ATTENDIBILITÀ  
E CORTEGGIA DI CUI ALL'ART. 2  
D.LGS 48/2011

Torino, 22 febbraio 2015.

Silvio Viale

Si esprime parere favorevole sulla  
regolarità tecnica: *NOTIVAZIONI ALLEGATE*

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
**IL DIRIGENTE**  
Dr. Flavio ROUX

Si esprime parere favorevole sulla  
regolarità contabile

IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE SERVIZIO  
Controlli: *[Signature]*  
Dott.ssa *[Signature]* GAIDANO

1. perché la necessità di valutare il carattere *effettivo* della partecipazione deriva da una previsione testuale di legge ( articolo 82 comma 11 TUEL 267/2000), peraltro attuazione del principio di livello costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost).

3. perché collegare la percezione del gettone di presenza (peraltro, lo si lo sottolinea, nel suo intero importo), in particolare, per la partecipazione a soltanto un quarto di seduta appare in sostanziale contrasto proprio con la necessità di attestare una partecipazione effettiva e non formale. Nel caso di una seduta che durasse un'ora sarebbero sufficienti quindici minuti, sette minuti e mezzo nel caso di una seduta di mezz'ora. In tali ambiti temporali, soprattutto se riferiti alla durata complessiva della riunione, non è opinabile che le potenzialità di effettiva partecipazione possano risultare, quantomeno, seriamente compromesse.

E' vero che, in astratto, la determinazione del *quantum* di partecipazione necessario dovrebbe ritenersi una scelta appartenente alla discrezionalità politica, e come tale sottratta ad una qualsivoglia valutazione di legittimità. Va però osservato che la linea di confine tra scelte discrezionali pienamente legittime e illegittime per contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione risiede proprio nella conformità, pertinenza e logicità delle scelte effettuate in relazione al fine perseguito, che, lo si sottolinea, deve essere sempre connotato dal pubblico interesse, sia pur inteso nell'interpretazione che ne danno coloro che di tali scelte sono legittimamente autori (in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 1992 n. 654). Nel caso di specie, proprio in riferimento alla necessità per l'organo consiliare di autoregolamentarsi adottando una norma che declini la misura dell'effettività della partecipazione, non appare conforme, pertinente e logica una scelta che si attesti sul considerare effettiva una partecipazione di durata oggettivamente e apertamente dissonante rispetto a quella della riunione svoltasi; e se anche la durata della partecipazione nulla può rivelare, di per sé, in ordine alla qualità della stessa, nessun elemento viene introdotto dall'emendamento in esame in ordine alla valorizzazione di parametri diversi da quelli quantitativi (parametri d'altra parte che sarebbero di difficile individuazione e di ancor più laboriosa applicazione pratica). In tale contesto, oltretutto, la corresponsione di un gettone di pari importo a consiglieri che potrebbero aver partecipato all'intera seduta piuttosto che ad un quarto di essa, si sostanzierebbe in una clamorosa parificazione in presenza di situazioni significativamente disomogenee, in contrasto, anche sotto questo profilo, con diversi principi di fonte costituzionale.

4. perché in contrasto con altre norme regolamentari che già disciplinano le condizioni ricorrendo le quali si fa ricorso a una successiva chiamata per appello nominale e/o la tolleranza rispetto all'orario di convocazione per la verifica della presenza del numero legale (articoli 110 e 135 regolamento consiglio comunale); peraltro, in tal modo si conferirebbe paradossalmente un effetto retroattivo alla partecipazione ad un appello o a una rilevazione successivi, in contrasto con le rilevazioni effettive.

5. per le stesse ragioni sub emendamento n. 3

23/2/2015  
h. 9.05

5

EMENDAMENTI

1. A pag. 2, paragrafo 9, sopprimere la parola "effettiva" nella seconda riga e le parole "dell'effettività" dalla terza riga.
2. A pag. 2, paragrafo 10, sostituire  
"... per almeno la metà della durata di ogni seduta, o, in alternativa, per almeno un'ora, possa consentire la maturazione del gettone di presenza"  
con  
"... per almeno un quarto della durata di ogni seduta, o, in alternativa, per almeno mezz'ora, possa consentire la maturazione del gettone di presenza"
3. Al punto 2, "Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza", ovunque reperito nella deliberazione, sostituire  
"qualora venga in tali occasioni a mancare il numero legale"  
con  
"qualora non sia constatato il numero legale in tale occasione e in un successivo appello entro un'ora per il Consiglio Comunale e entro mezz'ora per le commissioni consiliari."
4. Al punto 4, "Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza", ovunque reperito nella deliberazione, sostituire  
"... la propria presenza per almeno la metà della durata delle commissioni o, in alternativa, per almeno un'ora, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti ..."  
con  
"... la propria presenza per almeno un quarto della durata delle commissioni, o, in alternativa, per almeno mezz'ora, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti ..."

PER ANALOGHE MOTIVAZIONI CHE SOSTITUISCONO L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PRUDENZA, ATTENIBILITÀ E CONGRUENZA DI CUI ALL'ART. 1 D.LGG 418/2011

Torino, 22 febbraio 2015.

Silvio Viale

Si esprime parere favorevole sulle regolarità tecniche  
MOTIVAZIONI ALESSANDRO  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  
IL DIRIGENTE  
DR Flavio ROUX

Si esprime parere favorevole sulle regolarità contabili  
IL DIRETTORE FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Controllo Contabile Finanziaria  
Dott.ssa Alessandra DAMO

1. perché la necessità di valutare il carattere *effettivo* della partecipazione deriva da una previsione testuale di legge ( articolo 82 comma 11 TUEL 267/2000), peraltro attuazione del principio di livello costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost).

3. perché collegare la percezione del gettone di presenza (peraltro, lo si lo sottolinea, nel suo intero importo), in particolare, per la partecipazione a soltanto un quarto di seduta appare in sostanziale contrasto proprio con la necessità di attestare una partecipazione effettiva e non formale. Nel caso di una seduta che durasse un'ora sarebbero sufficienti quindici minuti, sette minuti e mezzo nel caso di una seduta di mezz'ora. In tali ambiti temporali, soprattutto se riferiti alla durata complessiva della riunione, non è opinabile che le potenzialità di effettiva partecipazione possano risultare, quantomeno, seriamente compromesse.


E' vero che, in astratto, la determinazione del *quantum* di partecipazione necessario dovrebbe ritenersi una scelta appartenente alla discrezionalità politica, e come tale sottratta ad una qualsivoglia valutazione di legittimità. Va però osservato che la linea di confine tra scelte discrezionali pienamente legittime e illegittime per contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione risiede proprio nella conformità, pertinenza e logicità delle scelte effettuate in relazione al fine perseguito, che, lo si sottolinea, deve essere sempre connotato dal pubblico interesse, sia pur inteso nell'interpretazione che ne danno coloro che di tali scelte sono legittimamente autori (in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 1992 n. 654). Nel caso di specie, proprio in riferimento alla necessità per l'organo consiliare di autoregolamentarsi adottando una norma che declini la misura dell'effettività della partecipazione, non appare conforme, pertinente e logica una scelta che si attesti sul considerare effettiva una partecipazione di durata oggettivamente e apertamente dissonante rispetto a quella della riunione svoltasi; e se anche la durata della partecipazione nulla può rivelare, di per sé, in ordine alla qualità della stessa, nessun elemento viene introdotto dall'emendamento in esame in ordine alla valorizzazione di parametri diversi da quelli quantitativi (parametri d'altra parte che sarebbero di difficile individuazione e di ancor più laboriosa applicazione pratica). In tale contesto, oltretutto, la corresponsione di un gettone di pari importo a consiglieri che potrebbero aver partecipato all'intera seduta piuttosto che ad un quarto di essa, si sostanzierebbe in una clamorosa parificazione in presenza di situazioni significativamente disomogenee, in contrasto, anche sotto questo profilo, con diversi principi di fonte costituzionale.

4. perché in contrasto con altre norme regolamentari che già disciplinano le condizioni ricorrendo le quali si fa ricorso a una successiva chiamata per appello nominale e/o la tolleranza rispetto all'orario di convocazione per la verifica della presenza del numero legale (articoli 110 e 135 regolamento consiglio comunale); peraltro, in tal modo si conferirebbe paradossalmente un effetto retroattivo alla partecipazione ad un appello o a una rilevazione successivi, in contrasto con le rilevazioni effettive.

5. per le stesse ragioni sub emendamento n. 3

6

2/3/2015 h. 12:25



EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. mecc. 2015 0689/002  
"Regolamento del Consiglio Comunale – Modifiche"

A pag. 4, ultimo capoverso del dispositivo, sostituire le parole "Il Presidente in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testè approvata produca subito i suoi effetti, propone che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del Testo unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267" con le parole "c) che l'applicazione delle modifiche regolamentari testè approvate decorra dal primo giorno del mese successivo all'esecutività del presente provvedimento deliberativo"

Si esprime parere favorevole sulla  
regolarità tecnica

IL DIRIGENTE

ETTORF

Il Dirigente Servizio  
Controllo Gestione Finanziaria

IL DIRIGENTE SERVIZIO

Controllo Gestione Finanziaria  
Dott.ssa Alessandra GAIDANO